

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 1**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia 7**
- Regolamento (CEE) n. 1662/85 della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9
- Regolamento (CEE) n. 1663/85 della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 11
- Regolamento (CEE) n. 1664/85 della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 13
- Regolamento (CEE) n. 1665/85 della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 15
- Regolamento (CEE) n. 1666/85 della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali 17
- Regolamento (CEE) n. 1667/85 della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine 19
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1668/85 della Commissione, del 18 giugno 1985, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 24.02 C della tariffa doganale comune 30**
- Regolamento (CEE) n. 1669/85 della Commissione, del 19 giugno 1985, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Sudan a titolo di aiuto alimentare 31

Sommario (segue)

★ Regolamento (CEE) n. 1670/85 della Commissione, del 19 giugno 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1105/68 relativo alle modalità di concessione degli aiuti per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali	33
Regolamento (CEE) n. 1671/85 della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	34
★ Regolamento (CEE) n. 1672/85 della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa le modalità d'applicazione dell'aiuto per la transumanza di ovini, caprini e bovini in Grecia	37
Regolamento (CEE) n. 1673/85 della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	39
Regolamento (CEE) n. 1674/85 della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per l'ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2384/84	40
Regolamento (CEE) n. 1675/85 della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per l'ottava gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente supplementare prevista dal regolamento (CEE) n. 2385/84	41

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

85/307/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 23 maggio 1985, che modifica i limiti delle zone svantaggiate in Italia ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio	42
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1660/85 DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 1985**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione formulata dopo consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è opportuno apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 ⁽⁴⁾ e (CEE) n. 574/72 ⁽⁵⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2001/83 ⁽⁶⁾; che talune di dette modifiche sono connesse con talune modifiche apportate dagli Stati membri alla loro legislazione sulla sicurezza sociale, mentre altre sono di carattere tecnico o suggerite dall'esperienza acquisita in sede di applicazione dei suddetti regolamenti;

considerando che le modifiche apportate in Danimarca alla legislazione relativa alle pensioni sociali rendono necessaria una modifica delle disposizioni dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che occorre prevedere nel suddetto allegato VI la dispensa all'obbligo di residenza in Danimarca per aver diritto alla pensione per i lavoratori subordinati o i lavoratori autonomi o i loro superstiti

che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca, e garantire che si tenga conto, a certe condizioni, dei periodi di occupazione o di attività autonoma compiuti in Danimarca da un lavoratore subordinato o da un lavoratore autonomo al fine di calcolare la pensione del congiunto superstite;

considerando che è necessario prevedere, nel suddetto allegato VI, una disposizione che permetta alle istituzioni tedesche di rimborsare i contributi di assicurazione pensione versati dagli insegnanti greci assicurati simultaneamente in Germania e in Grecia;

considerando che l'adozione in Grecia di una nuova legislazione concernente i regimi di assicurazione volontaria richiede l'incorporazione nel suddetto allegato VI della procedura speciale che consenta l'applicazione ai cittadini degli Stati membri diversi dalla Grecia di detta legislazione e delle condizioni da essa richieste per acquisire i diritti;

considerando che le disposizioni del suddetto allegato VI relative alla legislazione del Regno Unito, che consente alle mogli o alle ex mogli di poter beneficiare dei periodi di assicurazione compiuti dai loro mariti o ex mariti in due o più Stati membri al fine di costituire una carriera assicurativa che sia per loro più favorevole, vanno modificate per estendere il beneficio di questa concessione, in alcuni casi, agli ex mariti per quanto riguarda i periodi di assicurazione compiuti dalle loro ex mogli e per correggere alcune inesattezze nella formulazione del testo attuale;

considerando che l'interazione tra la legislazione del Regno Unito concernente il calcolo delle pensioni di vecchiaia e le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in

⁽¹⁾ GU n. C 47 del 19. 2. 1985, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 141 del 10. 6. 1985.

⁽³⁾ Parere reso il 27 maggio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.

altri Stati membri, allorché, successivamente al 6 aprile 1975, detti periodi sono stati compiuti in uno Stato membro diverso dal Regno Unito, dà luogo, in connessione con la procedura speciale di cui all'allegato VI, a situazioni anomale e non eque;

considerando che è pertanto necessario inserire nel suddetto allegato VI una disposizione relativa alle modalità particolari d'applicazione della suddetta legislazione in modo da correggere gli effetti sopra menzionati;

considerando che occorre limitare per quanto è possibile il numero e la portata dei casi in cui, in deroga alla norma generale, una persona sia soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri;

considerando che il testo del punto 6 dell'allegato VII, che elenca i casi in cui queste eccezioni devono essere autorizzate, per quanto riguarda l'esercizio di un'attività autonoma in Grecia, ha un'importanza inutilmente ampia e dovrebbe essere più preciso in modo da far risultare che l'unico regime al quale i lavoratori autonomi hanno l'obbligo d'isciversi in Grecia, pur essendo soggetti ad un regime per lavoratori subordinati in un altro Stato membro, è il regime di assicurazione pensione;

considerando che il punto 6 dell'allegato VII deve essere di conseguenza modificato;

considerando che l'esperienza acquisita in sede di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 mette in rilievo la necessità di perfezionare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/72 relative al cumulo delle prestazioni familiari o degli assegni familiari;

considerando che la norma di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, secondo cui il diritto

alle prestazioni familiari è acquisito in virtù della legislazione dello Stato membro nel territorio del quale risiedono i figli, trova applicazione unicamente quando la persona che esercita l'attività professionale nello Stato membro di residenza la quale dà luogo al trasferimento di priorità, è il coniuge della persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata, abbia o non abbia il coniuge diritto per sé stesso alle prestazioni;

considerando che in pratica l'applicazione di dette disposizioni dà luogo a situazioni anomale quando la persona che ha diritto alle prestazioni ed esercita l'attività professionale non è o non è più coniugata con il lavoratore o l'ex lavoratore subordinato, e che pertanto esse vanno modificate per correggere questa anomalia;

considerando che è necessario apportare talune modifiche al testo degli allegati 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 in conseguenza delle predette modifiche della legislazione danese;

considerando che è necessario modificare l'allegato 9 del regolamento (CEE) n. 574/72 per tener conto dell'estensione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai lavoratori autonomi per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura;

considerando che è necessario rettificare l'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 in seguito ai mutamenti intervenuti nella competenza per quanto riguarda il pagamento dei supplementi di pensione per figli a carico dei titolari di pensione in Germania;

considerando che è necessario precisare nel suddetto allegato 10 il regime facoltativo competente di assicurazione continuata in Grecia, qualora siano soddisfatte le condizioni richieste per iscriversi a più di uno di detti regimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) allegato VI:

a) alla parte B. DANIMARCA:

i) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. a) Le disposizioni della legislazione danese sulle pensioni sociali, a norma delle quali il diritto alla pensione è subordinato alla residenza in Danimarca del richiedente, non sono applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi o ai loro superstiti che abbiano la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

- b) Per il calcolo della pensione, i periodi di attività subordinata o autonoma compiuti in Danimarca da un lavoratore frontaliero o stagionale sono considerati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge superstite, purché durante questi periodi quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore frontaliero o stagionale senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.
- c) Per il calcolo della pensione, i periodi di attività subordinata o autonoma compiuti in Danimarca anteriormente al 1° gennaio 1984 da un lavoratore subordinato o autonomo che non sia un lavoratore frontaliero o stagionale saranno considerati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge superstite, purché durante questi periodi quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore subordinato o autonomo senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.
- d) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere b) e c) non saranno tuttavia considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione.

Tuttavia questi periodi saranno presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale. » ;

ii) il punto 4 è soppresso ;

iii) al punto 8, i termini « le pensioni d'invalidità, di vecchiaia e di vedova » sono sostituiti da « le pensioni d'invalidità, le pensioni anticipate, le pensioni di vecchiaia e di vedova » ;

iv) i punti da 5 a 10 sono rinumerati di conseguenza ;

b) alla parte C. GERMANIA è aggiunto il punto seguente :

- « 16. Gli insegnanti greci che hanno lo statuto di funzionario e che, per aver insegnato nelle scuole tedesche, hanno versato i contributi al regime tedesco di assicurazione obbligatoria per la pensione nonché al regime speciale greco per funzionari e non sono più coperti, dopo il 31 dicembre 1978, dall'assicurazione obbligatoria tedesca, possono, su loro richiesta, essere rimborsati dei contributi obbligatori versati conformemente all'articolo 1303 della legge in materia di assicurazione sociale (RVO) o all'articolo 82 della legge sull'assicurazione degli impiegati (AVG). Le domande di rimborso dei contributi devono essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione. L'interessato può inoltre far valere il suo diritto entro due anni dalla data a decorrere dalla quale non è più soggetto all'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 1303, paragrafo 7, della legge in materia di assicurazione sociale (RVO) e l'articolo 82, paragrafo 7, della legge sull'assicurazione degli impiegati (AVG) non si applicano per quanto riguarda sia i periodi durante i quali i contributi obbligatori al regime di assicurazione pensione sono stati versati in più dei contributi al regime speciale greco per funzionari, sia i periodi equiparati che seguono immediatamente i periodi durante i quali questi contributi obbligatori sono stati versati. » ;

c) alla parte E. GRECIA è aggiunto il punto seguente :

- « 3. La legge n. 1469/84 relativa all'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensione per i cittadini greci e gli stranieri d'origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai profughi che risiedono nel territorio di uno Stato membro, conformemente al secondo comma.

Purché siano soddisfatte le altre condizioni richieste dalla legge suddetta, i contributi possono essere versati :

- a) quando la persona interessata è domiciliata o risiede nel territorio di uno Stato membro ed è stata inoltre, in passato, iscritta a titolo obbligatorio al regime greco dell'assicurazione pensione, ovvero
- b) indipendentemente dal luogo di domicilio o di residenza, quando la persona interessata ha in precedenza risieduto in Grecia, con o senza interruzione, per dieci anni o è stata iscritta al regime greco, a titolo obbligatorio o volontario, per un periodo di millecinquecento giorni. » ;

d) alla parte J. REGNO UNITO :

i) il punto 2 è sostituito dal testo seguente :

- « 2. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se :

- a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali, ovvero se
- b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge

purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento per determinare i suoi diritti alla pensione in virtù della legislazione del Regno Unito ; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo 3 a "periodi di assicurazione" è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione compiuto da :

- i) il coniuge o l'ex coniuge, se la domanda è presentata da una donna sposata, da un vedovo o da una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge
- ii) l'ex coniuge, se la domanda è presentata da una vedova che non beneficiava di una prestazione di superstita immediatamente prima dell'età pensionabile o beneficiava unicamente di una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento. » ;

ii) al punto 13, dopo il paragrafo 1, va inserito il paragrafo seguente :

- « 2) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento :

- a) qualora, per ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data, un lavoratore subordinato abbia compiuto periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito, e l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), punto i), abbia preso in considerazione quell'anno ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, l'interessato è reputato come assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro ;

- b) qualora ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data non sia preso in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in quell'anno. » ;

il paragrafo 2 diviene il paragrafo 3 ;

2) all'allegato VII il punto 6 è sostituito dal testo seguente :

- « 6. Per quanto riguarda il regime di assicurazione pensione per lavoratori autonomi : esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro. ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue :

1) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

- « 1. a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento.

b) Se, tuttavia, un'attività professionale è esercitata nel territorio di detto Stato membro :

- i) nel caso delle prestazioni dovute in virtù degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona avente diritto alle prestazioni od assegni familiari o dalla persona alla quale sono versati, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti in applicazione degli articoli precitati e sono corrisposti soltanto le prestazioni o assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio il familiare risiede ed a carico di detto Stato membro ;
- ii) nel caso delle prestazioni dovute in virtù degli articoli 77 o 78 del regolamento dalla persona avente diritto a dette prestazioni o dalla persona alla quale sono versate, il diritto a tali prestazioni o assegni familiari dovuti in applicazione di tali articoli a titolo della legislazione di un altro Stato membro è sospeso ; in tal caso l'interessato beneficia delle prestazioni o assegni familiari dello Stato membro, nonché eventualmente delle prestazioni diverse dagli assegni familiari di cui agli articoli 77 o 78 del regolamento, a carico dello Stato competente a norma di questi articoli. » ;

2) l'allegato 2, parte B. DANIMARCA, è modificato come segue :

a) il testo del paragrafo 1, lettera b), punto i), nella colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente :

- « i) Prestazioni concesse in virtù della legislazione relativa alle pensioni sociali : » ;

b) il testo del paragrafo 1, lettera c), punto i), nella colonna di sinistra, è sostituito dal testo seguente :

- « i) Pensioni concesse in virtù della legislazione relativa alle pensioni sociali : » ;

3) l'allegato 3, parte B. DANIMARCA, è modificato come segue :

il testo del paragrafo 1, lettera c), punto i), nella colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente :

- « i) Pensioni concesse in virtù della legislazione relativa alle pensioni sociali : » ;

REGOLAMENTO (CEE) N. 1661/85 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1985

che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 51,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

considerando che il trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia⁽¹⁾ è entrato in vigore il 1° febbraio 1985;

considerando che è necessario modificare gli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1660/85⁽³⁾, per tener conto del nuovo campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1660/85, corrispondente a quello dei trattati;

considerando che è opportuno salvaguardare i diritti acquisiti e in corso di acquisizione, durante il periodo di appartenenza della Groenlandia alle Comunità europee, dai cittadini degli Stati membri che siano stati occupati nel territorio groenlandese, nonché i diritti acquisiti, durante il medesimo periodo, dai cittadini che siano stati occupati nel territorio di uno Stato membro e residenti in Groenlandia;

considerando che è opportuno mantenere, in caso di soggiorno fuori dello Stato competente, il diritto alle prestazioni pagate in caso di malattia o maternità ai lavoratori salariati o ai lavoratori autonomi e ai loro familiari, il cui stato richieda immediatamente tali prestazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei sottoindicati allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 sono soppressi:

- all'allegato 1, parte B:
il punto 4;
- all'allegato 2, parte B:
l'intestazione « I. Danimarca, ad eccezione della Groenlandia » e il punto 2;

- all'allegato 3, parte B:
l'intestazione « I. Danimarca, ad eccezione della Groenlandia » e il punto II;
- all'allegato 4, parte B:
l'intestazione « I. Danimarca, ad eccezione della Groenlandia » e il punto II;
- all'allegato 10, parte B:
l'intestazione « I. Danimarca, ad eccezione della Groenlandia » e il punto II.

Articolo 2

Il presente regolamento non pregiudica:

- né i diritti acquisiti o in corso di acquisizione durante il periodo di appartenenza della Groenlandia alle Comunità europee, da parte dei cittadini di Stati membri diversi dalla Danimarca che siano stati occupati durante questo periodo nel territorio groenlandese;
- né i diritti acquisiti o in corso di acquisizione, durante il periodo di appartenenza della Groenlandia alle Comunità europee, da parte dei cittadini di Stati membri che siano stati occupati nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca e siano residenti in Groenlandia.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli articoli 21 e 23 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono mantenute in vigore in caso di soggiorno in Groenlandia di cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

Il trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia non osta all'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma in caso di soggiorno nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca di cittadini danesi residenti in Groenlandia.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1985.

Tuttavia l'articolo 3 è applicabile solo a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 1662/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 giugno 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	105,76
10.01 B II	Frumento duro	153,66 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	107,32 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	96,44
10.04	Avena	84,68
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	87,97 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	77,78 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	111,52 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	164,65
11.01 B	Farine di segala	166,07
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	252,01
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	174,71

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1663/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 giugno 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	1,31	1,31	5,27
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	3,27
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1664/85 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1985****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 576/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1583/85 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 576/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 67 del 7. 3. 1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽³⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	263,44	128,12
	2. a grani lunghi	263,89	128,34
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	329,30	161,05
	2. a grani lunghi	329,86	161,33
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	357,19	166,67
	2. a grani lunghi	550,69	263,46
	b) Riso lavorato :		
	1. a grani tondi	380,41	177,85
	2. a grani lunghi	590,34	282,82
	III. Rotture	73,69	33,84

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1665/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1985

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio,
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal rego-
lamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo
13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai
prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati
dal regolamento (CEE) n. 2505/84 ⁽³⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1584/85 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre appli-
care per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 974/71 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal rego-
lamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete, constatato
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece-
dente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,
devono essere modificati conformemente all'allegato al
presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso
sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno
1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1985, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1666/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1985

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 ⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento ; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo ; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾ ; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68 ; che lo zucchero candito è stato definito dal regola-

mento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77 ⁽⁷⁾ ; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione ;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁹⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane ; che la stessa può essere modificata nell'intervallo ;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento ;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1981, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

(CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	41,69	
	(b) altri	42,39	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4169
B. Zuccheri greggi :			
II. altri :			
(a) zuccheri canditi	38,35 ⁽¹⁾		
(b) altri zuccheri greggi	38,99 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1667/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1985

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 ⁽⁴⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni di concessione di restituzioni particolari all'esportazione per certe carni bovine e certe conserve sono state adottate dai regolamenti (CEE) n. 32/82 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 631/85 ⁽⁶⁾, (CEE) n. 1964/82 ⁽⁷⁾, (CEE) n. 74/84 ⁽⁸⁾ e (CEE) n. 2388/84 ⁽⁹⁾;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1226/85 ⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 1591/85 ⁽¹¹⁾ hanno definito le condizioni relative all'esportazione di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione dei bovini adulti maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg e degli altri

bovini di peso vivo uguale o superiore a 250 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendole a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II a), di talune carni congelate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II b) e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 aa);

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche molto differenti dei prodotti di cui alle sottovoci ex 02.01 A II a) 4 aa) ed ex 02.01 A II b) 4 aa), è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che è altresì opportuno accordare restituzioni alle carni disossate, salate o in salamoia, nonché secche e affumicate per le esportazioni verso taluni paesi terzi;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb), la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

⁽⁸⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32.

⁽⁹⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 125 dell'11. 5. 1985, pag. 10.

⁽¹¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1985, pag. 31.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dal comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso vivo —
ex 01.02 A	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche : I. Riproduttori di razza pura : (a) femmine di peso vivo uguale o superiore a 250 kg (b) maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg II. Diversi dai riproduttori di razza pura : (a) bovini adulti maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg : — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera (b) non denominati, di peso vivo uguale o superiore a 250 kg : — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	80,000 80,000 80,000 80,000 65,000 30,500 76,000 76,000 61,500 28,500
		— Peso netto —
ex 02.01 A II	Carni della specie bovina : a) fresche o refrigerate : 1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati : (aa) la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole : (11) di bovini adulti maschi ⁽³⁾ : — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	114,000 107,500 88,500 44,500

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	(22) non denominate :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	90,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	(bb) altri :	
	(11) di bovini adulti maschi ⁽³⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	155,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	148,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	120,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	60,500
	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	132,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	125,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	110,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	55,500
	2. Quarti anteriori e busti :	
	(aa) di bovini adulti maschi ⁽³⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	114,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	107,500
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	88,500	
— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	44,500	

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	(bb) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	90,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	3. Quarti posteriori e selle :	
	(aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole :	
	(11) di bovini adulti maschi ⁽³⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	196,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	189,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	152,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	76,500
	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	166,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	159,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	139,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	70,500
	(bb) con più di nove costole o nove paia di costole :	
	(11) bovini adulti maschi ⁽³⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	114,000
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	107,500	
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	88,500	
— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	44,500	

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	90,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	4. altre :	
	ex aa) pezzi non disossati :	
	(11) ricavati da carcasse, mezzene o quarti detti compensati di bovini maschi adulti ⁽⁸⁾ , esclusa la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	155,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	148,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	120,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	60,500
	(22) ricavati da quarti anteriori di bovini maschi adulti ⁽⁸⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	114,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	107,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	88,500
— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	44,500	
(33) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole ⁽⁸⁾ :		
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	196,000	
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	189,500	

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	152,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	76,500
	(44) altri, per i quali il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	90,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	ex bb) pezzi disossati, ogni pezzo imballato individualmente :	
	(11) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole ⁽⁴⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	280,000
	— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	270,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	218,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	109,500
	(22) altri, esclusi il fianchetto e il garretto ⁽⁷⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	188,500
	— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	178,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	157,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	79,500
	— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 ⁽⁵⁾ e per le esportazioni a destinazione del Canada	80,000

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	<p>b) congelate :</p> <p>1. in carcasce, mezzene o quarti detti compensati :</p> <p>(aa) la parte anteriore della carcassa e della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>(bb) altre :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>2. Quarti anteriori e busti :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>3. Quarti posteriori e selle :</p> <p>(aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 	<p>80,500</p> <p>74,000</p> <p>74,000</p> <p>35,500</p> <p>106,000</p> <p>99,500</p> <p>99,500</p> <p>47,500</p> <p>80,500</p> <p>74,000</p> <p>74,000</p> <p>35,500</p> <p>131,500</p> <p>125,000</p> <p>125,000</p> <p>59,500</p>

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	(bb) con più di nove costole o nove paia di costole :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	80,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	35,500
	4. altre :	
	aa) pezzi non disossati, il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	80,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	35,500
	ex bb) pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente, ogni pezzo imballato individualmente ⁽⁷⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 ⁽⁸⁾ e per le esportazioni a destinazione del Canada	80,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	121,500
	— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	114,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	93,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	46,500
altri pezzi disossati :		
— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 ⁽⁸⁾ e per le esportazioni a destinazione del Canada	80,000	
— per le esportazioni effettuate nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 1226/85 ⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 1591/85 ⁽¹¹⁾ :		
— a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	190,500	
— a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	181,000	
— a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	181,000	
— a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	86,000	

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.06 C I a) 2	Carni della specie bovina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	(aa) salate e secche	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	60,500
	(bb) salate o in salamoia, o anche secche e affumicate :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	102,500
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle finemente omogeneizzate ⁽⁶⁾ :	
	ex aa) non cotte, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso) :	
	(11) 80 % o più di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	102,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	96,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	96,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	96,000
	(22) 60 % o più e meno dell'80 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	58,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	58,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	58,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	58,000
	(33) 40 % o più e meno del 60 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	38,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	38,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	38,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	38,500
	ex bb) non nominate, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso) :	
	(11) 80 % o più di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	65,000 ^(?)
	(22) 60 % o più e meno dell'80 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	38,000
	(33) 40 % o più e meno del 60 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	27,000
	(44) 20 % o più e meno del 40 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	10,000

-
- (¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3537/82 della Commissione (GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 7).
- (²) Si intendono per paesi terzi europei, ai sensi del presente regolamento, anche le destinazioni considerate nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).
- (³) L'importo di questa restituzione è subordinato alla presentazione dell'attestato che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11).
- (⁴) L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48).
- (⁵) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.
- (⁶) Sono ugualmente esclusi i prodotti che contengono in piccola quantità dei frammenti visibili di carne.
- (⁷) Beneficiano della restituzione soltanto i pezzi disossati che non comprendono, integralmente o parzialmente, il fianchetto o/e il garretto.
- (⁸) L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 74/84 della Commissione (GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32).
- (⁹) Per i prodotti che soddisfano alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (GU n. L 221 del 18. 8. 1984), la restituzione è di 103 ECU/100 kg di peso netto.
- (¹⁰) GU n. L 125 dell'11. 5. 1985, pag. 10.
- (¹¹) GU n. L 154 del 13. 6. 1985, pag. 31.
-

NB: In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1668/85 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 1985****relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 24.02 C della tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 3,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare disposizioni che riguardano la classificazione doganale di « cut cigarette rag », miscela definitiva di tabacco trinciato, preparata per la fabbricazione di sigarette ;

considerando che la sottovoce 24.02 C della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3400/84 ⁽⁴⁾, riguarda il tabacco da fumo ;

considerando che il prodotto in questione può essere fumato senza dover subire altra trasformazione indu-

striale e che, di conseguenza, possiede le caratteristiche di tabacco da fumo della sottovoce 24.02 C ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il « cut cigarette rag », miscela definitiva di tabacco trinciato, preparata per la fabbricazione di sigarette, deve essere classificato nella sottovoce della tariffa doganale comune :

24.02 Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco :
C. Tabacco da fumo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 16. 7. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 10. 12. 1984, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1669/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1985

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Sudan a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le regole per l'applicazione nel 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽⁵⁾,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 6 maggio 1985 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali

a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 ⁽⁹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione :** 1985.
2. **Beneficiario :** Sudan.
3. **Luogo o paese di destinazione :** Sudan.
4. **Prodotto da mobilitare :** farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale :** 5 840 tonnellate (8 000 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite :** 1
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**
VIB, Burgemeester Kessenplein 3, NL-6431 KM Hoensbroek (telex 56396).
8. **Mobilitazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
Farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non diventa collosa se lavorata meccanicamente e che presenta le seguenti caratteristiche :
 - umidità : massimo 14 % (metodo ICC n. 110);
 - tenore di proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105);
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 180, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107);
 - tenore di ceneri : massimo 0,62 % riferito alla sostanza secca (metodo ICC n. 104).
10. **Condizionamento :**
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta di 400 grammi foderati da sacchi di polipropilene di 110 grammi, o
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg;
 - iscrizione sui sacchi impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza :
« WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE SUDAN / PORT SUDAN ».
11. **Porto d'imbarco :** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna :** cif.
13. **Porto di sbarco :** Port Sudan.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 2 luglio 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** 8 — 31 luglio 1985.
17. **Importo della cauzione :** 12 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Sudan, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1670/85 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 1105/68 relativo alle modalità di concessione degli aiuti per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che l'articolo 1 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2630/84 ⁽⁴⁾, fissa l'importo dell'aiuto al latte scremato in polvere venduto sotto forma liquida agli allevatori per l'alimentazione degli animali; che questo aiuto è determinato in funzione dell'importo dell'aiuto fissato per il latte scremato liquido destinato all'alimentazione degli animali; che, tenuto conto della modifica di quest'ultimo, è necessario procedere ad un adeguamento dell'importo dell'aiuto concesso ai sensi del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1105/68, l'importo di « 69,50 ECU » è sostituito dall'importo di « 72,7 ECU ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 18. 9. 1984, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1671/85 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1985****che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 27 maggio 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 27 maggio 1985, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 27 maggio 1985, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 27 maggio 1985, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 27 maggio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 27 maggio 1985

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	77,622 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (1)

(1) Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Unito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 27 maggio 1985

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere
		Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	36,482
		Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	
	1. Carcasse o mezzene	77,622
	2. Busto o mezzo busto	54,335
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	85,384
	4. Coscia intera o mezza coscia	100,909
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	100,909
	bb) Pezzi disossati	141,272
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	58,217
	2. Busto o mezzo busto	40,752
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	64,039
	4. Coscia intera o mezza coscia	75,682
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	75,682
	bb) Pezzi disossati	105,955
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	100,909
	2. disossate	141,272
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :	
	— non disossate	100,909
	— disossate	141,272

REGOLAMENTO (CEE) N. 1672/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1985

che fissa le modalità d'applicazione dell'aiuto per la transumanza di ovini, caprini e bovini in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 764/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, che istituisce un aiuto per la transumanza di ovini, caprini e bovini in Grecia⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 2,

considerando che per assicurarne l'efficacia e l'economia, l'aiuto per la transumanza può essere concesso soltanto se sono rispettate talune condizioni minime riguardanti il numero d'animali trasferiti e la distanza da percorrere tra i luoghi di partenza e di arrivo; che, tuttavia, non si ritiene necessario fissare la distanza minima qualora si tratti di un trasporto che comporti un percorso per via mare, tenuto conto delle spese elevate di tale mezzo di trasporto;

considerando che l'esercizio di un controllo efficace dell'aiuto per la transumanza è possibile soltanto con l'istituzione e la trasparenza delle domande d'aiuto presentate dagli allevatori e dei necessari documenti giustificativi;

considerando che per facilitare le dichiarazioni delle spese annuali che debbono essere presentate dalla Grecia ai sensi del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione garanzia⁽²⁾, è opportuno precisare taluni elementi che devono figurare in tali dichiarazioni, sin dall'inizio della spesa al livello delle amministrazioni nazionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri del comitato di gestione ovini — caprini e del comitato di gestione carne bovina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Un aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 764/85 può essere concesso soltanto per il trasporto di almeno: 8 unità di bestiame adulto (UBA) di ovini,

caprini e/o bovini. La definizione della UBA è quella dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/208/CEE, del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽³⁾.

2. Trattandosi di un trasporto esclusivamente a mezzo camion e/o per ferrovia, la distanza minima da percorrere è di 50 chilometri.

Articolo 2

1. La Grecia prende le misure necessarie per assicurare un controllo efficace dell'utilizzazione dell'aiuto per la transumanza; tale controllo comporta almeno i seguenti documenti giustificativi:

- fattura di trasporto con menzione del mezzo di trasporto utilizzato, numero e specie di animali trasportati, la distanza percorsa e l'importo delle spese di trasporto;
- due certificati con menzione del numero degli animali trasferiti, che vengono rilasciati l'uno dal municipio di partenza e l'altro da quello d'arrivo;
- dichiarazione dell'allevatore che precisi gli effettivi del suo gregge e/o mandria, del modo d'allevamento, il numero degli animali trasferiti, il mezzo di trasporto utilizzato, la distanza percorsa ed i municipi di partenza e di arrivo.

2. L'aiuto per la transumanza è accordato per un solo trasferimento che va dai pascoli invernali ai pascoli estivi o viceversa; l'aiuto è versato agli allevatori dopo che essi abbiano presentato domanda d'aiuto per il trasferimento successivo. Gli allevatori, i cui effettivi delle greggi e/o mandrie sono diminuiti tra due domande d'aiuto, non hanno diritto all'aiuto per quanto riguarda la prima domanda per la transumanza sugli animali diminuiti.

Tuttavia, non vi è perdita del diritto all'aiuto:

- allorquando l'allevatore cede la sua azienda al suo successore apparentato fino al terzo grado di parentela;
- in caso di forza maggiore e segnatamente in caso di malattie contagiose che obbligano macellazioni forzate di tutto o parte del gregge e/o mandria dell'allevatore.

⁽¹⁾ GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

3. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 fanno parte di ogni fascicolo di domanda d'aiuto.

Articolo 3

Le dichiarazioni delle spese di cui al regolamento (CEE) n. 1723/72 devono presentare informazioni che indicano per ogni « nomos » il numero degli aiuti pagati, il loro importo totale e l'anno cui si riferiscono.

Contemporaneamente, in allegato a tali dichiarazioni, la Grecia trasmette alla Commissione le informazioni sulle tariffe in corso per il trasporto del bestiame a mezzo camion, ferrovia e per via mare.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1673/85 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1985****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1659/85 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.
⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 19. 6. 1985, pag. 45.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	48,31 44,81 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1674/85 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 1985

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per l'ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2384/84

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2384/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2384/84, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la l'ottava gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l'ottava gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2384/84, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 44,519 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1675/85 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1985****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per l'ottava gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente supplementare prevista dal regolamento (CEE) n. 2385/84**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 2385/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2385/84, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per l'ottava gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'ottava gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2385/84, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 40,954 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 21.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1985

che modifica i limiti delle zone svantaggiate in Italia ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(85/307/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia)⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/167/CEE⁽⁴⁾, indica le regioni dell'Italia contenute nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo italiano ha chiesto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, una modifica dei limiti delle zone svantaggiate di cui all'allegato della direttiva 75/273/CEE;

considerando che il governo italiano ha inoltre chiesto le rettifiche degli errori materiali nell'elenco delle zone svantaggiate indicate nell'allegato della direttiva 75/273/CEE e all'allegato della direttiva 84/167/CEE;

considerando che le zone svantaggiate, quali risultano dalle modifiche, rispettano gli indici e i valori su cui si basa la direttiva 75/273/CEE;

considerando che le rettifiche degli errori materiali non hanno per effetto di aumentare la superficie agricola utilizzata dell'insieme delle zone svantaggiate

definite nella direttiva 75/273/CEE e nella direttiva 84/167/CEE;

considerando che l'insieme delle modifiche chieste dal governo italiano nel quadro dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE si risolve in un aumento della superficie agricola utilizzata dell'insieme delle zone svantaggiate non superiore all'1,5 % del totale della superficie agricola utilizzata dell'Italia;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'elenco delle zone svantaggiate in Italia che figura nell'allegato della direttiva 75/273/CEE è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 72.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 26. 3. 1984, pag. 1.

ANNEXE — BILAG — ANHANG — ANNEX — ALLEGATO — BIJLAGE — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3,
DELLA DIRETTIVA 75/268/CEE

Comuni delimitati ai sensi della presente decisione

REGIONE : TOSCANA

PROVINCIA DI AREZZO

Comuni parzialmente delimitati

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Cavriglia	6 091	1 920
	Sommano	6 091	1 920

REGIONE : TOSCANA

PROVINCIA DI FIRENZE

Comuni parzialmente delimitati

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Calenzano	7 687	3 003
2	Capraia e Limite	2 500	1 250
3	Figline Valdarno	7 168	4 314
4	Incisa Valdarno	2 652	1 548
5	Vaiano	3 344	283
6	Vinci	5 442	2 080
	Sommano	28 793	12 478

REGIONE : TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

Comuni parzialmente delimitati

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Castiglion della Pescaia	20 887	8 981
2	Scarlino	8 838	3 630
	Sommano	29 725	12 611

REGIONE : TOSCANA*PROVINCIA DI LIVORNO***Comuni parzialmente delimitati**

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Bibbona	6 555	2 150
2	Campiglia Marittima	8 313	2 015
3	Suvereto	9 295	2 120
	Sommano	24 163	6 285

REGIONE : TOSCANA*PROVINCIA DI MASSA-CARRARA***Comuni parzialmente delimitati**

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Podenzana	1 720	695
	Sommano	1 720	695

REGIONE : TOSCANA*PROVINCIA DI PISA***Comuni parzialmente delimitati**

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Buti	2 308	1 591
2	Calci	2 516	1 488
3	Casale Marittimo	1 432	715
4	Castellina Marittima	4 571	2 285
5	Chianni	6 209	4 480
6	Guardistallo	2 378	1 412
7	Montescudaio	1 991	1 009
8	Palaia	7 382	5 600
9	Peccioli	9 263	6 247
10	Riparbella	5 883	2 900
11	Santa Luce	6 672	2 720
12	Vicopisano	2 692	1 500
	Sommano	53 297	31 947

REGIONE : TOSCANA

PROVINCIA DI PISTOIA

Comuni parzialmente delimitati

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Buggiano	1 612	640
2	Lamporecchio	2 217	1 280
3	Larciano	2 492	800
4	Massa e Cozzile	1 601	1 280
5	Monsummano Terme	3 277	1 120
6	Montecatini Terme	1 766	995
7	Pescia	7 914	850
8	Pistoia	23 677	2 393
9	Serravalle Pistoiese	4 211	1 450
10	Uzzano	782	640
	Sommano	49 549	11 448

REGIONE : TOSCANA

PROVINCIA DI SIENA

Comuni parzialmente delimitati

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Asciano	21 551	5 925
2	Buonconvento	6 748	1 100
3	Casole d'Elsa	14 863	2 240
4	Castellina in Chianti	9 945	3 010
5	Castelnuovo Berardenga	17 703	1 450
6	Chiusdino	14 181	3 040
7	Gaiole in Chianti	12 899	174
8	Monteriggioni	9 949	1 200
9	Murlo	11 479	3 444
10	Radda in Chianti	8 056	2 370
11	San Giovanni D'Asso	6 636	1 991
12	Sovicille	14 376	2 050
13	Trequanda	6 410	4 640
	Sommano	154 796	32 634

CORREZIONI RELATIVE ALLA DIRETTIVA 84/167/CEE

del 28 febbraio 1984

(Gazzetta ufficiale n. L 84 del 26. 3. 84, pag. 1)

— Pagina 52, zona 17, regione Puglia, provincia di Bari:

	Comune	Ultima colonna	
		<i>Invece di</i>	<i>leggi</i>
2.	Gioia del Colle	6 814	19 476
5.	Noci	5 102	14 882
	Sommano	47 353	69 795

— Pagina 53, zona 17, regione Puglia, provincia di Taranto:

	Comune	Ultima colonna	
		<i>Invece di</i>	<i>leggi</i>
2.	Crispiano	6 529	11 175
5.	Laterza	7 574	15 963
6.	Martina Franca	12 696	29 542
7.	Massafra	4 562	7 786
9.	Mottola	9 957	21 233
	Sommano	66 734	111 115

— Pagina 55, zona 19 A, regione Campania, provincia di Avellino:

	Comune	Ultima colonna	
		<i>Invece di</i>	<i>leggi</i>
4.	Frigento	555	1 555
7.	Montecalvo Irpino	5 353	2 003
	Sommano	24 148	21 798

— Pagina 56, zona 20 A, regione Campania, provincia di Benevento:

	Comune	Ultima colonna	
		<i>Invece di</i>	<i>leggi</i>
1.	Buonalbergo	2 507	1 537
	Sommano	27 211	26 241

— Pagina 25, regione Campania, provincia di Salerno, punto 2:

Comune parzialmente delimitato (Sant'Arzenio): da cancellare.

CORREZIONI RELATIVE ALLA DIRETTIVA 75/273/CEE DEL 28 FEBBRAIO 1975

(Gazzetta ufficiale n. L 128 del 19. 5. 1975)

Regione	Provincia	Pagina	Comune	Denominazione		Superficie		
				Errata	Esatta	Errata	Esatta	
Valle d'Aosta	Aosta	85		Allain	Allein			
		85		Arnaz	Arnad			
		85		Challant-St-Anselme	Challand-Saint-Anselme			
		85		Challant-St-Victor	Challand-Saint-Victor			
		85		Donnaz	Donnas			
		86		Pontbozet	Pontboset			
		86		Saint-Rhemy	Saint-Rhémy			
		86		Valgrisanche	Valgrisenche			
		86		Valtournanche	Valtournenche			
Piemonte	Alessandria	74	Gremiasco			1 808	1 736	
		74	Grondona			2 041	2 579	
		74		Roccaforte Ligure	Mongiardino Ligure			
		74	Montacuto			2 305	2 376	
		74	Morbello			4 091	2 328	
		74	Pareto			2 328	4 091	
		74	Roccaforte Ligure			2 610	2 073	
	Cuneo		75		Brusasco	Brossasco		
			75		Caprauno	Caprauna		
			75		Lerice	Levice		
			76		Torre Borbida	Torre Bormida		
	Novara		78	Bognanco			5 836	5 816
			78	Domodossola			3 673	3 693
			78		Prumeno	Premeno		
			78		Premosello Crioventa	Premosello Chiovenda	1 800	1 802
			79	Villadossola				
	Torino		80	Colleretto Castelnuovo			634	635
			80	Castellamonte			3 851	3 850
			80		Cuorgne	Cuorgné		
81				Rigordone	Ribordone			
81				Rora	Rorà			
81				S. Giorgio di Susa	S. Giorio di Susa			
82				Venalzio	Venaus			
Piemonte	Torino	82		Villar Felice	Villar Pellice			
	Vercelli		83	Camandona			948	952
			83	Civiasco			727	728
			83	Pettinengo			1 148	1 147
			83		Tolegno	Tollegno		
			84	Valle S. Nicolao			1 488	1 487
Lombardia	Bergamo	94	Gandellino			2 856	2 542	
		94	Gromo			1 691	2 005	
		95	Serina			3 694	2 754	
		94		Costa Volpina	Costa Volpino			
	Brescia		97	Borno			4 311	3 064
			97	Ossimo			1 531	1 483
			98	Ponte di Legno			10 016	10 011
			97		Angolo	Angolo Terme		
			98		Peschiera M.-Monte Isola	Monte Isola		

Regione	Provincia	Pagina	Comune	Denominazione		Superficie	
				Errata	Esatta	Errata	Esatta
Trentino Alto Adige	Como	100		Grandola ed Uniti	Grandola Valsassina		
		100		Damaso	Domaso		
		101		Pagnone	Pagnona		
		101		Bartolomeo Val Cavargna	S. Bartolomeo Val Cavargna		
		102		Albese con Cassano	Albese con Cassano		
	Pavia	103	Ponte Nizza			2 312	2 313
	Sondrio	104		Plantedo	Piantedo		
	Trento	111		Castello di Fiemme	Castello Molina di Fiemme		
		112		Daome	Daone		
		112		Levico	Levico Terme		
		113		Montagna	Montagne		
		113		Nave Rocco	Nave S. Rocco		
		114		Vignola-Falestina	Vignola Falesina		
		114		Villa Acnedo	Villa Agnedo		
Toscana	Firenze	134	Londa			5 932	5 940
		219	Dicomano			6 184	6 176
	Grosseto	135	Roccalbegna			12 484	12 495
		135	Santa Fiora			6 252	6 290
		135	Castel del Piano			3 092	3 046
		135	Cinigiano			4 714	2 284
		216	Massa Marittima			28 410	28 372
		216	Monterotondo Marittimo			10 213	10 251
		212	Manciano			37 285	37 204
		212	Pitigliano			10 289	10 290
		212	Semproniano			8 112	8 145
		222	Monte Argentario			6 023	6 024
	Livorno	222	Marciana			4 518	4 529
		222	Marciana Marina			575	576
		222	Portoferraio			4 787	4 776
	Lucca	136	Borgo a Mozzano			6 698	7 241
		136	Fabbriche di Vallico			1 553	2 202
		136	Galliciano			3 050	2 401
		136	Pescaglia			7 580	7 037
		136	Camaione			2 250	2 306
Toscana	Massa-Carrara	137	Comano			5 457	5 467
		137	Mulazzo			5 265	6 265
		137	Pontremoli			18 282	18 268
		137	Tresana			4 429	4 408
		137	Zeri			7 330	7 361
		137	Pondenzana			1 025	1 144
Marche	Pesaro-Urbino	216		Asqualagna	Acqualagna		
		216	Fossombrone			10 565	10 601
		216	Fratte Rosa			74	101
		216	Montemaggiore al Metauro			1 314	1 307
		216	Montefelcino			2 885	2 817
		216	Orciano di Pesaro			1 675	1 654
		216	Pergola			7 160	7 427
		216	Piagge			652	590
		216	Serrungarina			2 025	2 028

Regione	Provincia	Pagina	Comune	Denominazione		Superficie	
				Errata	Esatta	Errata	Esatta
	Ancona	214	Cupramontana			930	935
		214	Mergo			476	486
		214	Rosora			202	195
	Macerata	215	Belforte del Chienti			1 592	1 593
		215	Cingoli			7 364	7 160
		215	Ripe S. Ginesio			1 010	984
		215	S. Severino Marche			14 681	14 267
		215	S. Angelo in Pontano			2 742	2 743
	Ancona	140	Arcevia			12 640	12 644
		140	Staffolo			4 270	4 520
	Macerata	142	Treia			2 767	2 766
						700	800
	Pesaro-Urbino	143		Pietrarubia	Pietrarubia		
		143	Mondovio			455	506
		143	Monte Grimano			2 274	2 289
143		S. Giorgio di Pesaro			525	500	
143		Sassofeltrio			1 877	1 876	
143		Tavoletto			406	482	
Lazio	Frosinone	146	Alvito			4 823	5 202
		146	Campoli Appennino			3 715	3 336
Abruzzo	Chieti	153		Buonanotte	Montebello sul Sangro		
	L'Aquila	157		Villa S. Giovanni	Fossa		
Puglia	Taranto	203	Martina Franca			16 846	20 846
Campania	Avellino	163		Andreatta	Andretta		
		164		Biano	Baiano		
		164		Monteforte	Monteforte Irpino		
		164		Torella Lombardi	Torella dei Lombardi		
	Benevento	165		Castelvetere in Valforte	Castelvetere in Valfortore		
	Caserta	166		Castello di Alife	Castello del Matese		
		166		Piedimonte d'Alife	Piedimonte Matese		
	Salerno	168		Castiglione del Genovesi	Castiglione dei Genovesi		
		168		Ricigliano	Ricigliano		
		169		Bracignano	Bracigliano		
		169		Palamonte	Palomonte		
		201		Rocca Glorioso	Rocca Gloriosa		
		221		Casola	Casola di Napoli		
	Avellino	164	Pietrastornina			536	563
	Calabria	Cosenza	176		Malvitto	Malvito	
176				Malzi	Marzi		
Reggio di Calabria		179		S. Giorgio Moggeto	S. Giorgio Morgeto		
Catanzaro		199		Acquario	Acquaro		
Sicilia	Messina	185	Mistretta			2 676	12 676
		186	S. Salvatore di Fitalia			530	588
	Palermo	187	Petralia Soprana			7 742	5 686

Regione	Provincia	Pagina	Comune	Denominazione		Superficie		
				Errata	Esatta	Errata	Esatta	
Sardegna	Cagliari	194	Santu Lussurgiu			9 967	9 966	
	Nuoro	195		Olsai	Olzai			
	Cagliari	195	Armungia			5 479	5 478	
			195	Maracalagonis			10 160	10 162
			195	Tuili			2 451	2 450
	Nuoro	195			Ortueli	Ortueri		
	Cagliari	196	Fluminimaggiore				10 820	10 821
			196	Narcao			11 397	8 620
			196	Nuxis			3 378	6 081
			196	Santadi			15 189	15 263
	Nuoro	190	Bitti				11 588	21 588
			190		Ollai	Ollolai		
			190		Villagrande Strisalli	Villagrande Strisaili		
	Sassari	191			Giade	Giave		
			191	Monti			12 299	12 344
			191	Aglientu			15 038	14 856
			191	Aggius			12 394	12 520
			191	Badesi			3 571	2 738
			191	Calangianus			20 535	20 580
			191	Perfugas			7 830	8 011
			191	Tempio Pausania			32 915	32 962
			191	Benetutti			9 453	9 459
			191	Telti			8 420	8 465
			191	Trinità d'Agultu e Vignola			12 936	13 643
	Nuoro	192			Tresnuraghea	Tresnuraghes		
			192	Suni			4 733	4 732
			193	Girasole			1 297	1 298
	Cagliari	194	Ales				2 972	2 973
			194	Assolo			1 631	1 632
			194	Nureci			1 290	1 289
			194	Villa Verde			1 735	1 734
			194	Ardauli			2 055	2 054
		Oristano	189	Ula Tirso	Prov. Cagliari	Prov. Oristano		
Sardegna zona 2	Oristano	192	Cuglieri	Prov. Nuoro	Prov. Oristano			
		192	Scano di Montiferro	Prov. Nuoro	Prov. Oristano			
		192	Sennariolo	Prov. Nuoro	Prov. Oristano			
Sardegna zona 4	Oristano	192	Tresnuraghea	Prov. Nuoro	Prov. Oristano			
		194	Tutti i comuni della zona 4 passano dalla :	Prov. Cagliari	Prov. Oristano			

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

Relazione 1984

**PUBBLICATA IN CONNESSIONE CON LA «DICIOTTESIMA RELAZIONE GENERALE
SULL'ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE»**

Il presente documento costituisce la decima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

436 pagine, 13 grafici

ISBN 92-825-4689-6

CB-41-84-765-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: FB 950 LIT 29 300

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**DICIOTTESIMA RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

1984

La relazione generale sull'attività delle Comunità viene pubblicata annualmente dalla Commissione delle Comunità europee a norma dell'articolo 18 del trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

La relazione, che viene presentata al Parlamento europeo, fornisce un quadro globale delle attività comunitarie svolte durante l'anno precedente.

396 pagine, 9 grafici

ISBN 92-825-4860-0

CB-41-84-814-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: FB 250 LIT 7 700

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo